

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

REGOLAMENTO DEL FONAGS

IL FORUM NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI GENITORI DELLA SCUOLA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE

- VISTO l'articolo 30 della Costituzione Italiana che recita :"E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio";
- **VISTO** la legge 15 marzo 1997, n° 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, intesa come garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;
- **VISTO** il D. Legislativo 16 aprile 1994, n° 297 e successive modificazioni;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3 concernente "Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione" che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il D.P.R. 10 ottobre 1996, n° 567 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Regolamento relativo alla disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 giugno 1988 e successive modificazioni concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
- **VISTO** il D.M.14 del 18/2/2002 istitutivo del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori maggiormente rappresentative;
- VISTE le linee LINEE DI INDIRIZZO "Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa" emanate dal MIUR in data 22/11/2012, in cui si promuove e riafferma il ruolo delle famiglie nella formulazione delle proposte, nelle scelte di alcune attività operative e in altri aspetti che riguardano i percorsi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado

si dà il seguente regolamento:

TITOLO I Composizione e Costituzione

ART. 1

- 1. Il Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori operanti nella Scuola (di seguito denominato FONAGS) maggiormente rappresentative è costituito da un massimo di due rappresentanti di ciascuna delle Associazioni che ne fanno parte. Ciascuna Associazione comunica alla Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione i nominativi di quattro rappresentanti aventi titolo a partecipare al FONAGS con medesimo diritto/dovere di voto.
- 2. Partecipa alle riunioni il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o un suo delegato alla materia rapporti scuola-famiglia.
- 3. Il FONAGS ha sede presso il Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR.

ART. 2

- 1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del D.M. n° 106 del 7 giugno 2001, secondo le modalità esplicitate nel successivo art.9, il FONAGS elegge un Coordinatore che svolgerà la sua funzione per un intero anno scolastico. Pertanto, l'elezione del Coordinatore deve avere luogo durante il mese di giugno ed in ogni caso prima dell'inizio dell'anno scolastico.
- 2. Al Coordinatore è assegnato il compito di far osservare il presente regolamento, di garantire il diritto di parola a tutti i partecipanti ai lavori del FONAGS, di assicurare il democratico svolgimento della seduta nonché delle eventuali operazioni di voto.
- 3. Il Coordinatore favorisce , in collaborazione con la Direzione Generale, l'attuazione di quanto deciso in seno al Forum. Cura e promuove il dialogo fra le Associazioni, anche al fine di individuare argomenti da inserire all'odg delle riunioni del FONAGS o per programmare eventuali audizioni da richiedere presso realtà della pubblica amministrazione.
- 4. Il supporto tecnico organizzativo e le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione che garantisce anche la realizzazione delle attività previste dal D.M. n° 14 del 18 febbraio 2002 e fornisce, tramite i propri funzionari, i chiarimenti che le vengano eventualmente richiesti.

ART. 3

1. La Direzione Generale per lo Studente cura la redazione del verbale.

La redazione avviene riportando in sintesi lo svolgimento dei lavori e delle discussioni, i nomi degli intervenuti, le conclusioni, le decisioni adottate ed i testi di eventuali delibere votate con i relativi risultati di votazione indicando nell'ordine: favorevoli, contrari ed astenuti. I partecipanti che volessero riportare a verbale integralmente il proprio intervento lo invieranno per posta elettronica al verbalizzante.

- 2. La Direzione Generale invia la bozza del verbale ai partecipanti per eventuali osservazioni e/o integrazioni. L'approvazione del verbale avviene nella seduta successiva.
- 3. Al termine di ogni seduta il FONAGS predispone una sintesi dei principali contenuti della seduta per la pubblicazione nel sito.

- 1. All'inizio di ciascun anno scolastico il FONAGS stabilisce il calendario generale delle riunioni ordinarie, che dovranno essere almeno quattro. Il calendario è reso pubblico e comunicato alle Direzioni generali del Miur.
- 2. Su richiesta del Ministro o del Capo Dipartimento o di un Direttore Generale dell'Amministrazione centrale possono essere indette riunioni straordinarie per acquisire il parere del FONAGS su specifiche questioni o iniziative riferite al sistema scolastico.
- 3. Allo stesso modo, riunioni del FONAGS o specifiche audizioni su tematiche particolarmente rilevanti possono essere richieste da almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo delle Associazioni del FONAGS.

TITOLO II Competenze e finalità

ART. 5

- 1. Il FONAGS valorizza e sostiene la componente dei genitori della Scuola;
- 2. favorisce il dialogo e il confronto fra le Direzioni generali del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e le realtà associative dei genitori operanti nella scuola;
- 3. rappresenta le esigenze e formula le proposte della componente genitori della scuola;
- 4. è consultato su questioni e provvedimenti che il Ministro intende sottoporgli;
- 5. esprime, anche di propria iniziativa, pareri sui provvedimenti attinenti al sistema istruzione;
- 6. è sede di consultazione fra il Ministero e le Associazioni dei genitori sulle problematiche e attività scolastiche.

TITOLO III Caratteri procedurali

ART. 6

- 1. La convocazione di ogni riunione deve essere inviata dalla Direzione generale alle Associazioni tramite posta elettronica con almeno dieci giorni di anticipo. In casi straordinari la convocazione può pervenire entro cinque giorni. Nell'avviso di convocazione sono indicati la data, l'ora di inizio e termine riunione, il luogo della seduta nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e i partecipanti.
- 2. L'ordine del giorno è proposto, di concerto con l'Amministrazione, dal FONAGS medesimo tramite il coordinatore, che raccoglie le proposte di tutte le Associazioni. In caso di disaccordo fra le Associazioni circa i punti da inserire, i punti sono tutti inseriti e ad inizio della riunione stessa il FONAGS vota l'odg definitivo

TITOLO IV Gruppi di lavoro

ART. 7

- 1. Il FONAGS, qualora lo ritenga opportuno, può istituire gruppi di lavoro ad hoc su specifiche questioni di particolare rilevanza, costituite anche da esperti esterni come organi consultori ed istruttori affinché esaminino ed approfondiscano le questioni loro delegate dal FONAGS stesso.
- 2. La composizione e la durata in essere di ciascun gruppo di lavoro sono stabiliti dal FONAGS al momento della costituzione degli stessi. Al termine dei lavori, un relatore, designato in seno ad ogni gruppo, presenta al FONAGS una relazione conclusiva sull'argomento esaminato.

TITOLO V Discussione

ART. 8

1. All'inizio di ogni seduta ci si accerta che questa sia validamente costituita essendo presenti almeno la metà più uno dei rappresentanti delle Associazioni riconosciute.

TITOLO VI Votazione

ART. 9

- 1. In caso di eventuali votazioni, ogni Associazione ha diritto ad esprimere un solo voto. Il coordinatore può disporre che la votazione avvenga su ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 2. L'argomento già oggetto di votazione non può essere posto nuovamente in votazione nel corso della medesima seduta.
- 3. Le votazioni hanno luogo, di norma, con il metodo dello scrutinio palese e per esse si adotta uno dei seguenti metodi:
 - a. alzata di mano;
 - b. appello nominale;
 - c. sottoscrizione di una scheda.
- 3. Le votazioni avvengono nella seguente successione: favorevoli, contrari, astenuti. In caso di parità il risultato della votazione è nullo.

Titolo VII Disposizioni finali

ART. 11

- 1. Eventuali proposte di modifica del presente regolamento debbono essere presentate per iscritto all'Amministrazione e ne deve pervenire copia a tutte le Associazioni componenti il FONAGS.
- 2. La relativa discussione e votazione non può avvenire prima di venti giorni dalla data di presentazione.
- 3. Le modifiche sono trasmesse dalla Direzione se approvate con la maggioranza qualificata di due terzi dei genitori componenti il FONAGS.

ART. 12

1. Pe	r quanto	non	specificament	e previsto	dal	presente	regolamento	si	rimanda	a	quanto	disposto
dalla	normativ	va viş	gente in materi	a.								

Roma, 20 febbraio 2013